

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/2440 DELLA COMMISSIONE

del 22 ottobre 2015

che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mare del Nord e nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6, e l'articolo 18, paragrafi 1 e 3, e il regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame ⁽²⁾, in particolare gli articoli 18 bis e 48 bis,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 mira alla progressiva eliminazione dei rigetti in tutte le attività di pesca dell'Unione mediante l'introduzione di un obbligo di sbarco delle catture di specie soggette a limiti di cattura.
- (2) L'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 conferisce alla Commissione il potere di adottare piani in materia di rigetti mediante atti delegati, per un periodo non superiore a tre anni, sulla base di raccomandazioni comuni elaborate dagli Stati membri in consultazione con i pertinenti consigli consultivi.
- (3) Il Belgio, la Danimarca, la Germania, la Francia, i Paesi Bassi, la Svezia e il Regno Unito hanno un interesse diretto alla gestione della pesca nel Mare del Nord. Tali Stati membri hanno presentato alla Commissione una raccomandazione comune, previa consultazione del Consiglio consultivo per il Mare del Nord e del Consiglio consultivo per la flotta oceanica. Un contributo scientifico è stato fornito dagli organismi scientifici competenti e rivisto dal Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP). Le misure incluse nella raccomandazione comune sono conformi all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
- (4) Ai fini del regolamento (UE) n. 1380/2013, il Mare del Nord comprende le zone CIEM IIIa e IV. Dal momento che alcuni stock demersali pertinenti per il piano sui rigetti proposto si trovano anche nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa, gli Stati membri raccomandano di includere anche tale divisione nel piano sui rigetti.
- (5) Per quanto riguarda il Mare del Nord, a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1380/2013, l'obbligo di sbarco si applica, al più tardi a decorrere dal 1° gennaio 2016, alle specie che definiscono le attività di pesca soggette a limiti di cattura nell'ambito della pesca multispecifica del merluzzo bianco, dell'eglefino, del merlano e del merluzzo carbonaro, della pesca dello scampo, della pesca multispecifica della sogliola e della passera di mare, della pesca del nasello nonché nell'ambito delle attività di pesca del gamberello boreale. A norma dell'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1380/2013, il piano in materia di rigetti identifica le specie soggette all'obbligo di sbarco a decorrere dal 1° gennaio 2016, ovvero il merluzzo carbonaro, l'eglefino, lo scampo, la sogliola, la passera di mare, il nasello e il gamberello boreale. Tale piano in materia di rigetti introduce anche l'obbligo di sbarco per le catture accessorie di gamberello boreale.
- (6) La raccomandazione comune suggerisce di applicare due esenzioni dall'obbligo di sbarco alle catture di scampi effettuate con nasse e con alcune reti a strascico [OTB, TBN ⁽³⁾] nella divisione CIEM IIIa. Sulla base delle prove scientifiche fornite nella raccomandazione comune ed esaminate dallo CSTEP, e tenendo conto delle caratteristiche

⁽¹⁾ G.U. L. 354 del 28.12.2013, pag. 22.

⁽²⁾ G.U. L. 125 del 27.4.1998, pag. 1.

⁽³⁾ I codici degli attrezzi utilizzati nel presente regolamento si riferiscono a quelli figuranti nell'allegato XI del regolamento di esecuzione (CE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca. Per le navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 metri, i codici degli attrezzi utilizzati nella tabella dell'allegato si riferiscono ai codici della classificazione degli attrezzi della FAO.

